



COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

***Regolamento per la disciplina
del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria
e del Canone Mercatale***

***Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 28/04/2021
Modificato con delibera di C.C. n. _ del 30/05/2022***

Allegato A)– Impianti pubblica affissione.....	3
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Presupposto del canone	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 – Rimborsi	5
Articolo 5 – Compensazione	5
Articolo 6 – Accertamento, riscossione coattiva e rateizzazione	6
Articolo 7 – Sanzioni.....	6
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7
Articolo 8 - Disposizioni di carattere generale	7
Articolo 9 - Tipologia degli impianti pubblicitari	7
Articolo 10 – Autorizzazioni	7
Articolo 11 -Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	9
Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta	10
Articolo 13 Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione	10
Articolo 14 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione	10
Articolo 15 - Rimozione della pubblicità	11
Articolo 16 - Divieti e limitazioni	11
Articolo 17 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	12
Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	12
Articolo 19 – Presupposto del canone	12
Articolo 20 - Soggetto passivo	12
Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone.....	12
Articolo 22 – Definizione di insegna d'esercizio	14
Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	14
Articolo 24 – Dichiarazione	14
Articolo 25 - Pagamento del canone	15
Articolo 26 – Riduzioni	15
Articolo 27 - Esenzioni	15
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	16
Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni	16
Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni	17
Articolo 30 - Impianti privati per affissioni dirette	17
Articolo 31 - Modalità delle pubbliche affissioni	17
Articolo 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni	18
Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo	18
Articolo 34 - Riduzione del diritto	18
Articolo 35 - Esenzione dal diritto	19
Articolo 36 - Pagamento del diritto	19
Articolo 37 - Norme di rinvio	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
Articolo 38 – Disposizioni generali	19
Articolo 39 - Tipologie di occupazioni	20
Articolo 40 - Occupazioni abusive.....	20
Articolo 41 - Domanda di occupazione.....	20
Articolo 42- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	21

Art. 43 - Contenuto e rilascio della concessione/autorizzazione	22
Articolo 44 - Obblighi	23
Articolo 45 - Durata dell'occupazione	23
Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	24
Articolo 49 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione.....	24
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	24
Articolo 51- Classificazione delle strade	25
Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni..	25
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone.....	25
Articolo 54 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	26
Articolo 55 - Soggetto passivo	27
Articolo 56 - Agevolazioni	27
Articolo 57 - Esenzioni	28
Articolo 58- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	29
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	29
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	30
Articolo 60 – Disposizioni generali	30
Articolo 61 - Domanda di occupazione.....	30
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	30
Articolo 63 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni..	30
Articolo 64 - Occupazioni abusive.....	31
Articolo 65 - Soggetto passivo	31
Articolo 66- Agevolazioni	31
Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	31
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	31
Articolo 68 - Disposizioni finali e transitorie	31
ALLEGATI.....	32
Allegato A)- Impianti pubblica affissione	
Allegato B)- Elenco strade	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Istituisce e disciplina inoltre il canone patrimoniale di concessione delle occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi 837 e seguenti dell'articolo 1, della legge n.160/2019 (di seguito anche canone mercatale).
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 92/94 e successive modifiche ed integrazioni, e "L'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 149/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ad annualità pregresse.
5. Sono fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
6. Continua ad applicarsi il Regolamento per la disciplina degli Impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 150/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo 2 - Presupposto del canone

1. Il canone, ai sensi del comma 819, è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nelle aree comunali si comprendono altresì le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento/concessione della gestione dei canoni, di cui al presente Regolamento, a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario/concessionario.

Articolo 4 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. In materia di rimborsi per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento generale delle entrate.

Articolo 5 - Compensazione

1. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
2. Il contribuente, nei termini di pagamento del canone, dovuto a titolo spontaneo o a seguito di attività di controllo dell'ufficio competente, può detrarre dal canone ancora dovuto eventuali eccedenze versate sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. il canone dovuto al lordo della compensazione;
 - c. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - d. la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il soggetto passivo deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del canone dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il

rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

6. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a 5.000 euro calcolati per singole annualità d'imposta.
7. Si ammette la compensazione su proposta d'ufficio come previsto dal Vigente Regolamento generale delle Entrate.
8. Non si darà luogo al rimborso di somme uguali o inferiori a € 12,00,

Articolo 6 – Accertamento, riscossione coattiva e rateizzazione

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019 e sulla base del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Non si dà luogo ad emissione di avviso o alla riscossione coattiva quando l'importo da recuperare non supera € 12,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario/concessionario, su richiesta del debitore che versa in uno stato temporaneo e obiettivo di difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento ai sensi del vigente Regolamento generale delle entrate.

Articolo 7 – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti dal vigente Regolamento generale delle entrate.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e per le occupazioni abusive ovvero per la diffusione o occupazione difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione di cui al comma 3 ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 8 - Disposizioni di carattere generale

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del presente Regolamento.

Articolo 9 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 150/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.
3. Essendo l'elencazione contenuta nel Regolamento del comma 2 esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie, è fatta salva la competenza del comune di Pavullo di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Articolo 10 - Autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al Comune al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente servizio dell'amministrazione Comunale e presso l'affidatario/concessionario.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b. sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, all'ufficio protocollo dell'Ente che provvederà ad attribuirlo all'ufficio comunale competente.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari vigente.
6. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
7. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.
8. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
10. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio e comunque prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.
11. La copia digitale dell'autorizzazione dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio tributi o all'eventuale soggetto affidatario/concessionario delle attività di liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
12. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'esposizione pubblicitaria, a provvedere agli adempimenti di cui all'art.24 del presente Regolamento.
13. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
14. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
15. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
16. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti secondo le modalità indicate nel comma 1.
17. Colui che intende effettuare pubblicità temporanea, visiva, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi, pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante e pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie, deve presentare dichiarazione su apposito modulo al comune o all'eventuale affidatario/concessionario, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'esposizione. Nei casi del

presente comma l'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 11 -Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g. custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i. versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento e comunque non oltre il 31 dicembre, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'Ufficio competente/concessionario apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi

del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità massima triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. Ai fini del pagamento del canone unico la disdetta presentata anche in via telematica, su apposito modulo all'ufficio tributi o all'affidatario/concessionario, entro il 31 gennaio libera dal pagamento del canone relativamente all'anno in corso.

Articolo 13 Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
7. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 15 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.
4. Nella rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 16 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. E' consentita la distribuzione ma non il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, né l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 17 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 18 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera: permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile; temporanea la diffusione di messaggi che si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 19 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero e dal tipo dei messaggi in esso contenuti.

2. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolato in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. La pubblicità di cui al comma 10 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
13. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera così come definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
14. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa definita nella deliberazione di approvazione delle stesse.
15. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera così come definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
16. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera così come definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 22 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. I coefficienti moltiplicatori riferiti alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 24 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o all’affidatario/concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati oltre che allegare eventuali documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all’Ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica ordinaria o certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell’inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 25 - Pagamento del canone

1. A seguito degli adempimenti previsti dal comma 1 art.24 del presente Regolamento, l'ufficio competente o il concessionario emette avviso di pagamento, che verrà inviato telematicamente con scadenza 10 giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Il pagamento del canone, dall'anno successivo al rilascio fino alla scadenza dell'autorizzazione, deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno su avviso di pagamento emesso dall'ente o dal concessionario.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.200,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio competente l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 26 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) La Giunta Comunale con proprio deliberazione, può concedere riduzioni ed esenzione dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse istituzionale per l'Amministrazione Comunale.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti pubblicitari sono disciplinate dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 150/1994 e successive modifiche integrato con l'aggiornamento alla data attuale degli impianti pubblicitari presenti sul territorio (Allegato A).

3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 70 per cento;
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 30 per cento.

Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pavullo nel Frignano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 e dal presente regolamento, le operazioni materiali di affissione e di rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi possono essere affidate, mediante apposita procedura, ad altri soggetti pubblici o privati i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari all'uopo impartite dal Comune di Pavullo.

Articolo 30 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 31 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta compilato su apposito modulo inviato anche telematicamente, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centoventi giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
11. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'ufficio competente non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.
12. Nessun manifesto può essere affisso se non munito di timbro di validità a cura dell'ufficio affissioni che certifica l'autorizzazione all'esposizione.
13. A ciascun soggetto che richiede di poter affiggere manifesti sarà assegnato un numero massimo sulla base delle disponibilità di spazi commisurati al numero di richieste.
14. Non è ammessa la prenotazione del medesimo manifesto da parte di più soggetti.
15. Lo stesso messaggio non sarà autorizzato per più di due volte.
16. Il limite temporale di utilizzo è da dieci e trenta giorni.
17. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 34 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l' indicazione dello sponsor.
 3. Nel caso in cui più soggetti di cui al comma 1 da a) a d) richiedano l'affissione nello stesso periodo sarà operata una riduzione in proporzione agli spazi a disposizione.
 4. La Giunta Comunale con proprio deliberazione, può concedere riduzioni ed esenzione dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 35 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pavullo nel Frignano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36 - Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità prescritte nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016.

Articolo 37 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 150/1994 e successive modifiche integrato con l'aggiornamento alla data attuale degli impianti pubblicitari presenti sul territorio (Allegato A).

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 38 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di cui all'art.2 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo

pubblico comunale con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 39 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 40 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 41 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere almeno inoltrata 7 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti e acquisire i relativi pareri necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, che può essere presentata contestualmente a tutte le domande e SCIA necessaria per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico come definito dall'art. 38 comma 1 e dall'art.2 comma 3 del presente regolamento, che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste nel presente regolamento;
 - h) la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione comunale dovesse imporre per autorizzare/continuare l'occupazione;
 - i) la dichiarazione di essere a conoscenza che nel caso gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia, è necessario ottenere ed indicare gli estremi di tale atto.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione, prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio, soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 42- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. E' di competenza dell'Ufficio patrimonio il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.
2. La fase istruttoria è curata dall'ufficio comunale competente o dall'affidatario/concessionario che qualora la domanda presentata sia incompleta, invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle

richieste di occupazione dei marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.
6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 43 - Contenuto e rilascio della concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 42, il Responsabile dell'Ufficio competente rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della concessione/occupazione quando il richiedente abbia pendenze con il comune di Pavullo nel Frignano.
3. Il diniego della concessione/autorizzazione o il rigetto della semplice domanda rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione.
4. Tutte le spese occorrenti per la concessione/autorizzazione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo delle tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
5. La concessione/autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli uffici competenti da parte del richiedente previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
6. L'atto di concessione o autorizzazione, redatto in carta legale, deve contenere:
 - a. cognome nome o ragione sociale, codice fiscale e/o partita Iva, indirizzo del richiedente;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;
 - c. la durata delle concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione, al termine della quale scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione/occupazione su domanda dell'interessato;
 - d. il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
 - e. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - f. l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
 - g. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.41 del presente regolamento;
 - h. la dichiarazione di essere a conoscenza che il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - i. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste nel presente regolamento;
 - j. la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione comunale dovesse imporre per autorizzare/continuare l'occupazione;

7. Il servizio comunale o il concessionario/affidatario che rilascia formalmente l'atto di concessione/autorizzazione cura la tenuta di apposito registro delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa/autorizzata.
8. Gli atti di concessione ed autorizzazione sono trasmessi al servizio tributi o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per la quantificazione ed il controllo del canone unico, che dovrà essere corrisposto prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 44 - Obblighi

1. Colui che occupa/utilizzi spazi ed aree pubbliche è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 45 - Durata dell'occupazione

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 46 - Titorarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 44, comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 46, comma 1, relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. Il comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione/autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a. in occasione di manifestazioni promosse dal comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 49 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. La disdetta anticipata della concessione/autorizzazione deve essere comunicata nel termine di cui a commi 2 e 3. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, comma 826, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori riferiti alle varie tipologie di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 51- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie a seconda dell'elenco di classificazione delle zone di cui all'Allegato B) del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 14:00
 - dalle ore 14:00 alle ore 18:00
 - dalle ore 18:00 alle ore 7:00.
4. Per le occupazioni temporanee vengono inoltre stabilite le seguenti misure di riferimento in relazione ai tempi di occupazione:

<i>Durata occupazione</i>	<i>Misura di riferimento</i>
a) fino a 12 ore	Tariffa ridotta del 50%
b) da 12 ore a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
c) fino al 14 [^] giorno	Tariffa intera
d) dal 15 [^] giorno al 30 [^] giorno	Tariffa ridotta del 20%
e) superiore a 30 giorni	Tariffa ridotta del 50%

Le riduzioni di cui ai punti d) ed e) si applicano a partire dal termine iniziale e per l'intero periodo di occupazione.

5. Sono da considerarsi occasionali e come tali esentate dall'applicazione del canone le occupazioni di durata inferiore a sessanta minuti.
6. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
2. Le superfici eccedenti i 1000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità (art.1 comma 823 L 160/2019).
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione del canone si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (es. fioriere, piantoni, ecc.) che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto della occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
10. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Articolo 54 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, su suolo o su edificio;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni, su suolo o su edificio.
3. In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato con deliberazione della Giunta Comunale di definizione delle tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 8 dell'articolo 53 del presente regolamento sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del comune. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 55 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56 – Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- d) per le occupazioni permanenti da parte di esercizi pubblici limitatamente agli spazi utilizzati per tavoli posti all'esterno degli esercizi stessi si applica riduzione del 30% per ogni metro quadro e per anno;
- e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Tali tariffe si applicano per ogni metro quadrato ed all'anno con la riduzione obbligatoria di superficie al 50% sino a 100 mq, al 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, al 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
- f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
- g) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- h) per le occupazioni temporanee, effettuate da pubblici esercizi, di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. In ogni caso le misure di tariffa per occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione a euro 0,08 per mq al giorno.

Articolo 57 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni occasionali da parte di coloro che promuovano manifestazioni od iniziative di carattere politico fino a 10 metri quadrati;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

- j) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune , anche se congiuntamente ad altri Enti, e per iniziative promosse da associazioni di volontariato;
- k) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- l) passi carrabili;
- m) vasche biologiche;
- n) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- o) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- p) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- q) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune; le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni temporanee realizzate dai gestori di esercizi commerciale e di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali; nel rispetto delle norme del codice della strada;
- s) la Giunta comunale con propria delibera, può concedere riduzioni o esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

Articolo 58- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.2 bis del decreto legge n.193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 800,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 800,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 60 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Domanda di occupazione

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dai Regolamenti comunali disciplinanti i mercati e le normative di riferimento vigenti.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, a seconda dell'elenco di classificazione delle zone di cui all'Allegato B) del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
7. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

5. Per le occupazioni nei mercati a carattere ricorrente e con cadenza mensile è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147/2013.

Articolo 64 - Occupazioni abusive

Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 40 del presente Regolamento.

Articolo 65 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 66- Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.2-bis, del decreto legge nr.193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 800,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 68 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, compreso il Regolamento generale delle entrate.
2. Sono fatte salve le concessioni e le autorizzazioni amministrative in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per le occupazioni e per le pubblicità annuali relative al 2021, il canone annuale o la prima rata devono essere versati entro il 30 giugno 2021: la seconda rata entro il 30 settembre 2021; la terza rata entro il 30 novembre 2021.
4. Per le occupazioni temporanee, le pubblicità temporanee nonché per pubbliche affissioni intervenute entro la data di approvazione del presente regolamento, i relativi canoni devono essere versati entro il 30 giugno 2021.
5. Il presente regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2022.

ALLEGATI

- | | |
|-------------|------------------------------|
| Allegato A) | Impianti pubblica affissione |
| Allegato B) | Elenco strade |

Allegato A) IMPIANTI PUBBLICA AFFISSIONE

IMPIANTI FUNEBRI PAVULLO CITTA'

UBICAZIONE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	MQ.
VIA MERCATO	MONOFACCIALE A MURO	2,20X2,00	4,40
PIAZZA BATTISTI	MONOFACCIALE LEGNO	1,50X1,00	1,50
CENTROFRUTTA	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X2,00	3,00
VIA GIARDINI/VIA MARCHIANI ACQUAPUZZOLA	MONOFACCIALE SU PALI	2,80X1,00	2,80
VIA MAZZINI	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X2,00	3,00
VIA CORSINI C/O CIMITERO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
VIALE MARTIRI INTERZ. VIA GIARDINI	MONOFACCIALE SU PALI	3,00X1,00	3,00
VIALE MARTIRI CHALET	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
VIALE MARTIRI CHIESA	BIFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	3,00

IMPIANTI FUNEBRI FRAZIONI

UBICAZIONE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	MQ.
CASTAGNETO CHIESA	MONOFACCIALE A MURO	1,50X1,00	1,50
CASTAGNETO CIMITERO	MONOFACCIALE SU PALI	0,70X1,00	1,00
CASA FABBRO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,50	2,25
GAIATO PARCHEGGIO	MONOFACCIALE A MURO	1,50X1,00	1,50
GAIATO PIANELLI	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
GAIATO CHIESA	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
POZZACCIA	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
QUERCIAGROSSA	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
RENNO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
PIANTACROCE	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
GAIANELLO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
MONZONE CIMITERO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
MONZONE CHIESA	MONOFACCIALE A MURO	1,50X1,00	1,50
CAMATTA	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
CAMATTA CIMITERO	MONOFACCIALE A MURO	1,50X1,00	1,50
OLINA	MONOFACCIALE A MURO	1,50X1,00	1,50
S. ANTONIO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
VIA GIARDINI ACQUABONA	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
BENEDELLO CHIESA	MONOFACCIALE A MURO	1,50X1,00	1,50
BENEDELLO CIMITERO	MONOFACCIALE A MURO	0,70X0,80	1,00
COSCOGNO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
COSCOGNO CIMITERO	MONOFACCIALE A MURO	1,50X0,80	1,50
COSCOGNO TRATTORIA	MONOFACCIALE A MURO	0,70X0,80	1,00
MONTEBONELLO CIMITERO	MONOFACCIALE A MURO	1,00X0,70	1,00
MONTEBONELLO CASEIFICIO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
CASA VENTURELLI	MONOFACCIALE SU PALI	1,00X0,70	1,00
COGORNO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
FRASSINETI	MONOFACCIALE A MURO	2,00X1,00	2,00
MICENO CHIESA	MONOFACCIALE A MURO	1,50X1,00	1,50
MICENO	MONOFACCIALE SU PALI	0,70X0,50	1,00
MICENO MALANDRIONE	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
LAVACCHIO	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
LAVACCHIO PIAZZALE CHIESA	MONOFACCIALE A MURO	1,20X1,00	1,20
MONTORSO CROCE	MONOFACCIALE SU PALI	1,00X1,00	1,00
MONTORSO CHIESA	MONOFACCIALE SU PALI	1,30X0,70	1,30
NIVIANO CHIESA	MONOFACCIALE A MURO	0,70X1,00	1,00
CAMURANA	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
VERICA POSTA	MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	1,50
VERICA CIMITERO	MONOFACCIALE A MURO	1,50X1,00	1,50
VERICA CENTRO	2 MONOFACCIALE SU PALI	1,50X1,00	3,00
VERICA FONTANA	MONOFACCIALE SU PALI	0,70X1,00	1,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CAMPIANO	MONOFACCIALE SU PALI	1,40X1,00	1,40
----------	----------------------	-----------	------

IMPIANTI AFFISSIONE COMMERCIALI E ISTITUZIONALI

UBICAZIONE	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	MQ.
VIA MERCATO	MONOFACCIALE A MURO	2,10X2,00	4,20
VIA GIARDINI CAPANNA	BIFACCIALE SU PALI	1,00X1,40	2,80
VIA GIARDINI CAPANNA	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA GIARDINI ACQUABONA	MONOFACCIALE SU PALI	2,10X1,00	2,10
VIA GIARDINI S. ANTONIO	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA GIARDINI S. ANTONIO	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA MARCHIANI PINETA	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA MARCHIANI PINETA	BIFACCIALE SU PALI	1,40X1,00	2,80
VIA MARCHIANI PINETA	BIFACCIALE SU PALI	0,70X1,00	2,00
VIA MARCHIANI PINETA	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA MARCHIANI PINETA	MONOFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	2,80
VIA MARCONI	MONOFACCIALE A MURO	2,10X2,00	4,20
VIA MARCONI	MONOFACCIALE A MURO	2,10X1,00	2,10
VIA MARCONI PARCHEGGIO	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA MARCONI PARCHEGGIO	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA MARCHIANI TONIONI	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA MARCHIANI PRINCIPE	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
PIAZZA TOSCANINI EDICOLA	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA SCARABELLI	MONOFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	2,80
VIA SCARABELLI	MONOFACCIALE SU PALI	1,40X1,00	1,40
PIAZZA TOSCANINI	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA PIETRI	BIFACCIALE SU PALI	1,40X1,00	2,80
VIA PIETRI	BIFACCIALE SU PALI	2,00X1,40	5,60
VIA SERRA DOI PORTO	MONOFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	2,80
VIA SERRA DI PORTO	MONOFACCIALE SU PALI	6,00X3,00	18,00
VIA MARTIRI DI RENNO	MONOFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	2,80
VIA ZANELLI	BIFACCIALE SU PALI	1,40X1,00	2,80
VIA BELLINI	BIFACCIALE SU PALI	0,70X1,00	2,00
VIA BELLINI	BIFACCIALE SU PALI	0,70X1,00	2,00
VIA MARCHIANI POLIZIA	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA GIARDINI ANG. VIA MOLINETTO	BIFACCIALE SU PALI	1,00X1,40	2,80
VIA XXII APRILE	MONOFACCIALE SU PALI	2,00X1,40	2,80
VIA VERGA	BIFACCIALE SU PALI	0,70X1,00	2,00
VIA GARIBALDI	BIFACCIALE SU PALI	1,00X1,40	2,80
VIA GARIBALDI	BIFACCIALE SU PALI	0,70X1,00	2,00
VIA CORSINI C/O CIMITERO	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIA TASSONI	MONOFACCIALE SU PALI	1,00X1,40	1,40
VIALE MARTIRI	BIFACCIALE SU PALI	2,10X2,00	8,40
VIALE MARTIRI	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIALE MARTIRI	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIALE MARTIRI	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIALE MARTIRI	BIFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	5,60
VIALE MARTIRI	BIFACCIALE SU PALI	2,00X1,40	5,60
VIALE MARTIRI	BIFACCIALE SU PALI	1,00X1,40	2,80
PARCHEGGIO OSPEDALE	BIFACCIALE SU PALI	2,00X1,40	5,60
PARCHEGGIO OSPEDALE	BIFACCIALE SU PALI	2,00X1,40	5,60
COSCOGNO CIMITERO	MONOFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	2,80
VIA MONTORSO	MONOFACCIALE SU PALI	1,40X2,00	2,80

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANGELA BEATRIZ ARBORESI il 01/06/2022 12:06:19, FABRIZIO COVILI il 01/06/2022 12:00:43

FABRIZIO COVILI il 24/05/2022 09:18:53, FABRIZIO COVILI il 24/05/2022 09:16:27 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2022 / 30 del 30/05/2022

Allegato B)

ELENCO STRADE

CATEGORIA PRIMA

VICOLO BABBINI
PIAZZA CESARE BATTISTI
PIAZZA BORELLI
VIA CAVAZZA
VICOLO COVILI FAGGIOLI
VICOLO DELLE FARMACIE
VIA GIACOMELLI fino all'incrocio con via Giardini
VIAGIARDINI
VIA GRANDI
VIA MANNI fino incrocio con via Marchiani
VIA MARCHIANI
VIA MARCONI fino incrocio con via Scarabelli
VIA MERCATO
PIAZZA MONTECUCCOLI
VIA PARENTI fino incrocio con via Marchiani
PIAZZALE SAN BARTOLOMEO
VICOLO S.LAZZARO
VICOLO SCALETTA
VICOLO TONELLI
VIA TORRICELLA fino incrocio con via Cavazza
PIAZZA TOSCANINI
VIA UMBERTO I°

CATEGORIA SECONDA

TUTTE LE STRADE E PIAZZE SUL CAPOLUOGO NON COMPRESSE NELL'ELENCO DI CUI SOPRA
TUTTE LE STRADE E PIAZZE IN LOCALITA' S.ANTONIO E QUERCIAGROSSA

CATEGORIA TERZA

TUTTE LE FRAZIONI E STRADE RIMANENTI